



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Rivoluzione nel diritto all'oblio: Google responsabile dei link che violano la privacy

Autore: Redazione | 13/05/2014



Il motore di ricerca è titolare e responsabile di tutti i dati delle persone pubblicati nei singoli siti di terzi: la richiesta di cancellazione delle informazioni ora si fa a Google.

Terremoto. È questa la parola più giusta per definire la portata della sentenza **[1]** con cui, poche ore fa, la Corte di Giustizia Europea ha letteralmente riscritto le

regole sul **diritto all'oblio** (leggi l'articolo: "[Eliminare il proprio nome da Google e da altre pagine internet](#)").

Infatti, con una pronuncia affidata alla Grande sezione della Corte di Lussemburgo, è stato stravolto un principio per il cui consolidamento il web aveva sudato le famose "sette camicie", ossia la **non responsabilità dell'intermediario** (ISP) per i contenuti da questo indicizzati.

In pratica, fino a ieri sera, chiunque avesse trovato pubblicati, su un qualsiasi sito internet, i propri dati (nome, cognome, eventuali precedenti di cronaca, una fotografia, un video, una condanna di diverso tempo prima) sapeva che aveva una sola strada per esercitare il **diritto all'oblio**: presentare una richiesta di cancellazione al titolare del sito che, materialmente, aveva curato la specifica pubblicazione. Tante richieste, quindi, per quante pagine web presentavano i dati. Il che lo aveva chiarito anche la nostra Cassazione (leggi "[Oblio su Internet: un diritto calpestato](#)").

La Corte di Giustizia, invece, ha appena detto che il **motore di ricerca** è titolare di tutti i dati personali indicizzati sulle proprie pagine. Pertanto, ogni cittadino europeo che voglia chiedere la cancellazione delle proprie informazioni dal web - rimuovendo il collegamento tra il proprio nome e un sito internet - deve fare un'unica domanda al motore di ricerca stesso (per es.: Google). E ciò vale anche se la notizia è corretta ed è stata legittimamente pubblicata.

Se il motore di ricerca, una volta ricevuta la diffida, non avrà ottemperato alla richiesta, l'interessato potrà procedere, contro di questi, presso il **tribunale** della propria residenza oppure potrà rivolgersi al **Garante della Privacy**.

Pensiamo ad alcune delle ipotesi più classiche. Tizio ha ricevuto un avviso di garanzia, ma poi viene scagionato. Caio si incatena davanti alla sede di Equitalia

perché ha subito il pignoramento della casa, ma ha una pensione sotto il minimo. Sempronio ha detto una parolaccia al vigile per cui è stato condannato, ma ora è passato diverso tempo dal fatto. Sono tutte **classiche ipotesi** di legittime richieste di cancellazione dei propri dati presenti su internet. Richieste che, sino ad oggi, hanno affollato le scrivanie degli studi legali, ben consapevoli, questi ultimi, che avrebbero dovuto inviare decine e decine di diffide: una per ogni sito internet interessato. Ma ora si cambia tutto.

Siamo alla vigilia di una rivoluzione nell'ambito del **diritto all'oblio**: una rivoluzione tanto epocale quanto sconvolgente per le implicazioni e le ricadute che essa avrà sui gestori di servizi internet come Google.

Non è difficile immaginare la valanga di diffide che, ogni giorno, invaderanno la casella di posta elettronica di Google: qualcosa da far impallidire anche **Santa Claus**. E, ovviamente, nell'impossibilità di evaderle tutte, scatterà il risarcimento del danno.

L'interessato, però, qualora il motore di ricerca non risponda alla diffida, potrà scegliere - in alternativa al tribunale - la strada del **Garante della Privacy**. Ed anche qui si aprono ulteriori problemi. Ciò perché, sino ad oggi, in Italia, la nostra Authority per la privacy si è sempre detta **non competente** a decidere e provvedere sulle richieste relative al diritto all'oblio, sostenendo che le stesse nulla avessero a che fare con la **privacy** in senso stretto.

Insomma, sebbene la pronuncia della Corte di Giustizia sembrerebbe semplificare la difesa del cittadino sul web, dall'altro lato apre una serie di problemi di così ampia portata da far prevedere non poche difficoltà attuative, quando non, addirittura, l'**eccesso opposto** di una totale assenza di tutela.

La vicenda

Un cittadino spagnolo aveva fatto ricorso al Garante privacy locale contro un giornale e contro Google: scrivendo il suo nome nella stringa di ricerca uscivano sempre le stesse pagine che annunciavano la vendita all'asta di immobili organizzata a seguito di un vecchio pignoramento ai suoi danni. La Corte di Giustizia UE ha bocciato il ricorso nei confronti del quotidiano ma lo ha accolto nei confronti di **Google**.

Le motivazioni

L'attività di un motore di ricerca - scrive la Corte - può incidere significativamente sui **diritti fondamentali alla vita privata** e alla protezione dei dati personali.

L'Internet Service Provider che indicizza i risultati deve sempre garantire il rispetto della direttiva europea sulla **privacy**, nell'ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità.

Note

[1] C. Giust. UE, causa C-131/12, pubblicata il 13.05.2014, dalla Grande sezione.

Autore immagine: 123rf.com